



Settore 3
Appalti e Contratti, Provveditorato, Sicurezza Nord Ovest,
Servizio Protezione Dati Personali

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) – 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI)
CIG: A02587A839 – CUI: L00230190902202300025 – CUP: I81B07000500002

PREMESSE

In esecuzione della determinazione a contrarre del Settore Viabilità Nord Ovest n. 3680 del 03/11/2023, questa Amministrazione ha disposto l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36 del 31.03.2023 per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato lavori di realizzazione della Strada per l'Anglona (Osilo-Nulvi-Sedini-Casteldoria) – 2° Stralcio (Circonvallazione di Nulvi), approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta Provinciale n. 162 del 31/10/2023.

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le condizioni per la partecipazione alla procedura, le modalità di presentazione dell'offerta, l'elenco dei documenti da presentare e informazioni relative alle fasi in cui si articola la procedura di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

La stazione appaltante ha deciso di procedere all'applicazione della riduzione dei termini procedurali, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, stabilendo il termine ridotto di 15 giorni per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di trasmissione del bando alla GUUE avvenuta il 09.11.2023. Il termine per la presentazione è ridotto in ragione dell'urgenza nel raggiungimento dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante richiesta dal decreto di finanziamento.

CIG: A02587A839 – CUI: L00230190902202300025 – CUP: I81B07000500002

Il Responsabile del procedimento: Arch. Giovanni Milia, 0792069488, g.milia@provincia.sassari.it.

Responsabile della fase di affidamento nell'ambito della procedura di gara, ai sensi dell'art. 62 del Codice, è il dirigente del settore 3 Appalti e Contratti, Provveditorato, Sicurezza Nord Ovest, Protezione Dati Personali o il Responsabile di servizio delegato - m.dessole@provincia.sassari.it tel. 079-2069374 - s.cabras@provincia.sassari.it – tel. 079-2069375.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti"* allegato nella sezione *"Informazioni - accesso area riservata"*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti"* allegato nella sezione *"Accesso area riservata"*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate mediante l'Helpdesk attraverso il form di richiesta assistenza presente nella sezione "Assistenza Tecnica" del Portale Appalti, nella sezione "Informazioni". N. Telefono 0422/267755.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

La documentazione di gara comprende:

ELABORATI PROGETTUALI

Progetto esecutivo approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta Provinciale n. 162 del 31.10.2023.

Validazione progetto: Verbale di validazione del 16/10/2023.

DOCUMENTI DI GARA

- a) Bando di gara e disciplinare di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- d) Modulistica.
- e) Patto di integrità della Provincia di Sassari, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 52 del 22.05.2017, consultabile al seguente indirizzo:
<https://www.provincia.sassari.it/index.php/ente/trasparenza/15027>;
- f) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 18 del 17/02/2023 (PIAO 2023 - 2025 - Sottosezione Prevenzione della Corruzione), consultabile al seguente indirizzo:
<https://www.provincia.sassari.it/index.php/ente/trasparenza/10024/>;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://albo.provincia.sassari.it/jalbopretorio/AlboPretorio>
<https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti [sezione "Comunicazioni riservate al concorrente" situata all'interna della scheda della gara pubblicata sulla piattaforma <https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>], previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma denominata Portale Appalti nella sezione "Comunicazioni della stazione appaltante" situata all'interno della scheda della gara e sul sito istituzionale <http://albo.provincia.sassari.it/jalbopretorio/AlboPretorio>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente" situata all'interna della scheda della gara pubblicata sulla piattaforma <https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori sinteticamente denominato LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) – 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI)

Suddivisione in lotti: L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto relativo alla realizzazione del 2° Stralcio funzionale (Circonvallazione di Nulvi) della Strada per l'Anglona, non ulteriormente suddivisibile.

Luogo di esecuzione dei lavori: Gli interventi verranno realizzati nell'agro del Comune di Nulvi, Provincia di Sassari. , come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati tecnici.

Importo stimato dell'appalto: L'importo complessivo dell'appalto, compresi i costi della manodopera non soggetti a ribasso e gli oneri per la sicurezza, anch'essi non soggetti a ribasso, ammonta a € 6.365.092,00, come da tabella seguente:

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO
A.1	Lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso)	€ 5.696.033,20
A.2	Opere di mitigazione (soggette a ribasso)	€ 106.355,21
A.3	Opere di compensazione (soggette a ribasso)	€ 32.518,40
<i>Sommano lavori soggetti a ribasso</i>		<i>€ 5.834.906,81</i>
A.4	Costi della manodopera su A.1+A.2+A.3 (non soggetti a ribasso)	€ 453.455,19
A.5	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 76.730,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 6.365.092,00

L'importo è al netto di IVA; esso è calcolato sulla base del Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna dell'anno 2023 e di apposite analisi dei prezzi.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in conformità al comma 1 del medesimo articolo è il seguente: Edilizia.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.

Finanziamento e pagamenti: L'opera è finanziata con risorse CIPE e CIPESS.

Per i pagamenti si osservano le disposizioni presenti nel capitolato speciale d'appalto.

È prevista l'eventuale anticipazione sull'importo contrattuale pari al 20 per cento.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00).

Ritenuta sui pagamenti: 0,50% (art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023).

Conto finale entro 60 GIORNI dalla data di ultimazione lavori.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai fini della qualificazione in gara, il valore totale stimato della quota lavori dell'appalto è composto dalla categoria di lavoro indicata nel seguente prospetto, i cui importi sono comprensivi dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza:

CATEGORIE DI LAVORO		IMPORTO	CLASSIFICA	INCIDENZA	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)	Avvalimento
OG3	Strade, ponti, viadotti e relative opere complementari	€ 6.365.092,00	VI	100%	prevalente	si	si

Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente OG3 classifica VI.

Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D. lgs 36/2023.

3.1. TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.2 REVISIONE PREZZI

In applicazione degli artt. 9 e 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il seguente Indice ISTAT ("Indici di riferimento", disponibili sul portale istituzionale ISTAT): "indice del costo di costruzione di un tronco stradale con tratto in galleria".

3.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Come disciplinato dall'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di modificare o variare il contratto in corso di esecuzione, senza dar corso ad una nuova procedura, nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b), per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 2. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;e solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale (in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica).
- ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c), per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale (in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica).
- nei casi di cui all'art. 120 comma 1 lett. d), per cui un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
 1. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 stesso;
 2. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale, ai sensi dell'art. 120 comma 3; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, sono consentite le modifiche non sostanziali, tali da non alterare considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici ammessi a partecipare alla presente procedura sono quelli indicati dall'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti (generali e speciali) previsti dal Codice e dal presente bando. In particolare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; 16
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f) del Codice, anche se non ancora costituiti. In quest'ultimo caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ciò che concerne le ulteriori regole di costituzione del raggruppamento e del mandato speciale che i partecipanti conferiscono al soggetto indicato come mandatario, valgono le disposizioni di cui all'art.68 del Codice.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 del Codice e dal comma seguente. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Tale regola sul recesso è applicabile anche ai soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere da b) a f). Consorzi non necessari (art.67 del Codice) I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei concorrenti per i quali sussistano:

a) Le cause di esclusione automatica di cui all'art.94 del Codice;

b) Le cause di esclusione non automatica di cui all'art.95 del Codice.

Al ricorrere delle ipotesi di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti espulsivi ai sensi degli articoli 96 e 98 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Possesso dei requisiti di ordine generale per gli operatori economici plurisoggettivi

- partecipazione da parte di Consorzi stabili (costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro): i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti (art.67 comma 3 del Codice);

- partecipazione di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di operatori economici: tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 (art.68, comma 13, del Codice).

Non è altresì ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità della Provincia di Sassari e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di valutare la sussistenza di situazioni distorsive della concorrenza derivanti dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive (cfr. art.95, comma 1, del Codice).

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 100 DEL CODICE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti speciali previsti nei punti seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore

economico (FVOE). I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. (DGUE parte IV lett. a) p.to 1).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 REQUISITO DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO

L'operatore economico per poter partecipare alla presente procedura deve essere qualificato, secondo le regole previste dall'Allegato II.12 del Codice. Il possesso dell'attestazione di qualificazione (in corso di validità e rilasciata da S.O.A. autorizzata) per le categorie e classifiche adeguate ai lavori di cui al presente disciplinare (si veda tabella che segue) rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. I lavori della categoria prevalente e della categoria scorporabile sono i seguenti:

CATEGORIE DI LAVORO		IMPORTO	CLASSIFICA	INCIDENZA	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)	Avvalimento
OG3	Strade, ponti, viadotti e relative opere complementari	€ 6.365.092,00	VI	100%	prevalente	si	si

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art.17 dell'Allegato II.12 del Codice e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art.16 dell'Allegato II.12 del Codice.

6.3 DISCIPLINA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI IN CAPO AI VARI OPERATORI ECONOMICI Per tutto ciò che concerne la disciplina del possesso dei requisiti speciali in capo ai vari operatori economici si rimanda alle disposizioni contenute nella Parte IV dell'Allegato II.12 del Codice

6.4 MEZZI DI PROVA

Le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel presente disciplinare, saranno effettuati attraverso il Casellario informatico e il "FVOE" (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) presso l'A.N.A.C. Qualora detti requisiti non risultino acquisibili d'ufficio, si richiederà all'operatore economico la presentazione della relativa documentazione o chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari e ciò per le seguenti (anche cumulative) finalità:

- a) per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla Legge o dal presente Disciplinare;
- b) per migliorare la propria offerta ("avvalimento premiale").

Nel contratto di avvalimento, concluso necessariamente in forma scritta, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano obbligatoriamente se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità e deve indicare specificatamente le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali messe a disposizione dell'operatore economico. Inoltre, nel caso di "avvalimento premiale", l'operatore economico dovrà redigere e produrre un separato contratto di avvalimento (sempre con la firma scritta obbligatoria) in cui dovranno essere specificate le risorse altrui che serviranno ad ottenere la premialità prevista nel presente disciplinare.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico.

Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico. L'ausiliaria, oltre a possedere i requisiti speciali previsti dal Disciplinare e dal Codice in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento, deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione dell'allegato "Modello Dichiarazione ausiliario" e di un proprio DGUE.

La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 del Disciplinare.
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 del Disciplinare.
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Il contratto, quindi, deve riportare in modo puntuale (determinato o determinabile) le concrete risorse organizzative, di mezzi, di personale, di know-how, ecc. messe a disposizione del soggetto ausiliato (cfr. anche Determinazione A.V.C.P. n. 2 del 1° agosto 2012). Nel contratto di Avvalimento dovranno essere obbligatoriamente specificate in dettaglio, a pena di nullità del contratto, le risorse umane e strumentali oggetto del contratto di Avvalimento stesso, e le prestazioni eseguite dal soggetto ausiliario. Quest'ultimo, inoltre, ai sensi della vigente normativa, deve svolgere la prestazione oggetto del contratto di Avvalimento direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali specificate nel contratto, in adempimento agli obblighi derivante dal contratto di Avvalimento stesso. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto svolgerà regolari controlli al fine di verificare il pieno rispetto di quanto sopra specificato.

Si precisa, inoltre, che non è ammesso l'avvalimento di operatore economico ausiliario avente sede in un Paese terzo non firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice. Nel caso in cui il soggetto indicato come ausiliario non soddisfi un pertinente criterio di selezione o nei suoi confronti sussistono motivi di esclusione, ai sensi dell'art.104, comma 6, del Codice la Stazione Appaltante consente all'operatore economico di sostituire il soggetto ausiliario. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, il seggio di gara per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante indicati al paragrafo 14.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante il meccanismo del "soccorso istruttorio", la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria. È altresì sanabile, con le modalità del "soccorso istruttorio", la mancata produzione o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati entrambi gli elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento – ed è quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione, nel contratto, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario, salvo che essi non siano ricavabili dal contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Fermo quanto sopra, si applica l'art.104 del Codice.

8 SUBAPPALTO

Fermo restando che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni di cui alla presente procedura, il subappalto è ammesso secondo quanto disposto nel presente paragrafo e nell'art.119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende eseguire personalmente e quelle che intende affidare in subappalto a terzi (specificando la relativa percentuale rispetto agli importi previsti dal presente Disciplinare).

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. La categoria prevalente OG3 è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo.

9 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 106 del Codice l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari a: **€ 127.301,84.**

salvo quanto previsto all'art. 106 comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione che può essere rilasciata: - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi elencate all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene: – per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; – per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa

di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e degli Allegati al Codice, l'impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di Responsabilità Civile per danni a Terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione deve prevedere:

- una garanzia che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'opera verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale corrispondente all'importo del contratto pari a € 6.365.092,00;
- una garanzia che assicuri la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

10 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della formulazione dell'offerta, nella modalità del sopralluogo assistito dal rappresentante della stazione appaltante. L'obbligo del sopralluogo in capo all'operatore economico si intende assolto quando interviene il rappresentante legale dello stesso o un suo direttore tecnico o altri soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente (L.R. n. 8 del 13 marzo 2018).

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.provincia.sassari.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

I sopralluoghi saranno organizzati a cura del RUP; data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti mediante PEC con almeno cinque giorni di anticipo.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023, in G.U. Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2023, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute; l'operatore dopo la registrazione al servizio, deve indicare al sistema il CIG della gara in oggetto a cui intende partecipare. Il sistema rilascia un PassOE che il concorrente dovrà inserire nella busta virtuale "A" contenente la documentazione amministrativa.

Nel caso di imprese riunite, consorziate, raggruppate, la mandataria invierà il PassOE complessivo generato accorpando i PassOE delle diverse mandanti. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso enti certificatori.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 21.11.2023** a pena di irricevibilità. La piattaforma adotta come limite il secondo "00"; gli orari indicati nei bandi di gara, seppur privi dell'indicazione dei secondi, dovranno intendersi con questi ultimi pari a "00". La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la

documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è costituita da due buste virtuali, che il concorrente dovrà produrre mediante inserimento a sistema nelle varie sezioni della Piattaforma ivi previste:

A. "Busta Qualifica" contenente la Documentazione amministrativa.

B. "Busta Economica" contenente l'Offerta economica.

Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all'interno di ogni singola busta digitale dovrà essere in formato pdf e sottoscritta digitalmente.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema, in corrispondenza alle Buste "telematiche" pertinenti (Busta amministrativa - Busta economica) la documentazione specificata nei paragrafi seguenti.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica la disciplina del "soccorso istruttorio" così come delineata nel presente atto e nell'art.101 del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14 CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella Busta A – Documentazione Amministrativa, la seguente documentazione:

- 1) Modello A - Domanda di partecipazione e autodichiarazioni;
- 2) Modello B - DGUE corredato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni singolo firmatario;
- 3) Modello C - Dichiarazione in caso di avvalimento (eventuale);
- 4) Modello D - Dichiarazione in caso di RTI (eventuale);
- 5) PASSoe;
- 6) Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) Garanzia provvisoria con allegata **certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (eventuale);
- 7) Modello E – modello Ccauzione
- 8) Modello F - Comprova assolvimento imposta di bollo;

14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo l'allegato "Modello A Istanza di partecipazione e autodichiarazioni" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (tra quelle previste all'art. 4 del presente disciplinare e dagli art.65 e 66 del Codice)

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorzziata) e specifica le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Nel caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice, non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), del Codice, indicano in sede di domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice, esso deve indicare il consorzio o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** viene effettuato:

- COPIA SCANSIONATA DEL MOD. F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente alla domanda di partecipazione, paria € 16,00. In riferimento alla compilazione occorre precisare che:
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento,
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti: Ragione sociale: Comune di Porto Torres Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", deve essere riportato il seguente codice RL7 Sez. Dati del versamento, al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il num.456T Sez. Dati del versamento, al punto 12 "Descrizione" deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo - GARA _____-. CIG _____.

- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban che potrà essere richiesto alla stazione appaltante per il tramite del RUP qualora necessario e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

- In alternativa mediante l'utilizzo del modulo per attestazione pagamento imposta di bollo con contrassegno telematico allegato al presente disciplinare. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

L'operatore economico, utilizzando preferibilmente l'allegato modello n. 1 Domanda di partecipazione, dichiara:

- dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede);
- la forma di partecipazione;
- di non trovarsi (anche con riferimento ai soggetti indicati all'art.94, comma 3, del Codice) in alcuna delle situazioni di esclusione (sia automatica che non automatica) dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dagli articoli 94 e 95 del Codice;
- l'impegno di cui all'art. 11 del Codice;
- che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui all'articolo 67, comma 4 e 68, comma 14, del Codice;

- che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.
- che non sussistono conflitti di interesse di cui all'articolo 16 del Codice;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta Provinciale n. 141 del 17.12.2013, pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente al seguente indirizzo: <https://www.provincia.sassari.it/index.php/ente/trasparenza/15006> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità della Provincia di Sassari, approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 52 del 22.05.2017, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.provincia.sassari.it/index.php/ente/trasparenza/15027>;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali.
- l’eventuale possesso di certificazione ai fini della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art 106 comma 8 del Codice;
- l’impegno per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia;
- l’impegno per gli operatori economici di altro Stato membro non residente in Italia;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- (eventuale) dichiarazione per i concorrenti in stato di concordato con continuità aziendale;

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE secondo l’allegato modello, conforme al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.

Il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (da dichiarare nella Parte III – Sez. A-B-C del DGUE), di idoneità professionale (da dichiarare nella Parte IV – Sez. A del DGUE).

Nel DGUE il concorrente indica, altresì, l’eventuale subappalto (da dichiarare nella Parte II – Sez. D del DGUE) e tutte le altre informazioni in esso richieste.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato da:

- gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DOCUMENTO “PASSOE”

Il concorrente allega il documento “PASSOE”, di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;

14.4 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

Il concorrente allega la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di cui all’art. 11 del presente Disciplinare.

14.5 GARANZIE – CAUZIONE PROVVISORIA

Il concorrente allega la garanzia di cui all’art. 9 del presente Disciplinare, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, sottoscritta digitalmente, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante completa della copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante;

14.6 *Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:* **3) CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 106, COMMA 8 DEL CODICE** che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

14.7 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84, del Codice.

14.8 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CORSO DI VALIDITÀ;

14.9 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.10 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento (Modello C);
- 3) il contratto di avvalimento secondo le disposizioni dell'art. 7 del presente Disciplinare;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.11 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA - OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella specifica sezione della piattaforma secondo le modalità indicate nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'area del Portale Appalti". L'offerta tecnica è sottoscritta secondo le modalità previste nel punto 12 del presente disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, i documenti indicati nel punto 17.1 del presente disciplinare.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA - OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori soggetti a ribasso.

Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere espresso con un massimo di cinque decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore le ulteriori cifre decimali oltre la quinta non sanno prese in considerazione e non si procederà ad alcun arrotondamento.

La soglia di anomalia e i calcoli intermedi vengono arrotondati alla quinta cifra decimale: per difetto qualora la quinta cifra abbia un valore inferiore a cinque, per eccesso qualora la quinta risulti pari o superiore a cinque.

L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, la dichiarazione relativa a:

- 1) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto;
- 2) i costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa.

Si richiama, in merito, il combinato disposto degli articoli 110 comma 2 e 11 commi 1 e 3, in base al quale "al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni"

L'offerta economica deve essere predisposta esclusivamente compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato .P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste. Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il file citato dovrà recare la firma digitale dei legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica-temporale è effettuata in base ai seguenti punteggi massimi:

- Offerta tecnica: 70 %;

- Offerta economica-temporale: 30 %.

I criteri e i subcriteri di valutazione, coi relativi punteggi massimi, sono elencati nella tabella sottostante.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI MAX
OFFERTA TECNICA					
1	Proposte migliorative	45	1.a	Tecniche e materiali	30
			1.b	Impatti di cantiere	15
2	Organizzazione tecnica	25	2.a	Controllo dell’esecuzione	15
			2.b	Struttura tecnico-operativa	9
			2.c	Politiche parità di genere	1
OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE					
1	Offerta economica	25			
2	Offerta temporale	5			
TOTALE		100			

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e dei subcriteri di valutazione elencati nella tabella seguente, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i punteggi massimi "discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante a ciascun commissario della commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera "Q" vengono indicati i punteggi massimi "quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera "T" vengono indicati i punteggi massimi "tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

I subcriteri di valutazione sono esplicitati e descritti dettagliatamente di seguito.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Proposte migliorative	45	1.a	Tecniche e materiali	30	-	-
			1.b	Impatti di cantiere	15	-	-
2	Organizzazione tecnica	25	2.a	Controllo dell'esecuzione	15	-	-
			2.b	Struttura tecnico-operativa	9	-	-
			2.c	Adozione politiche per la parità di genere	-	-	1
TOTALE		70					

1. PROPOSTE MIGLIORATIVE

1.a) PROPOSTE MIGLIORATIVE: TECNICHE E MATERIALI

Punteggio da 0 a 30

La Commissione valuterà le proposte migliorative, con esclusione di opere aggiuntive rispetto alle previsioni di progetto e agli oneri a carico dell'aggiudicatario già previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, in merito all'impiego di materiali e all'adozione di soluzioni capaci di garantire: qualità superiori; maggiore sicurezza,

durabilità e funzionalità dell'opera; miglior inserimento del tratto stradale in relazione al contesto ambientale e paesaggistico. A titolo di esempio: incremento delle proprietà fisico-meccaniche delle terre da riutilizzarsi per la realizzazione dell'opera; incremento delle capacità prestazionali della sovrastruttura stradale; incremento dei livelli di sicurezza; ottimizzazione dei costi di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera; ecc.)

Il Concorrente dovrà produrre, in allegato all'offerta tecnica, apposita documentazione che descriva tali migliorie e ne specifichi le prestazioni attese rispetto a quanto indicato in progetto. La documentazione dovrà essere composta da:

- *Relazione tecnica*, sintetica, chiara ed esaustiva, costituita da massimo 8 facciate formato A4 (esclusa copertina e sommario), su file PDF, redatte con carattere Arial, dimensione 11, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2 cm, destro e sinistro 2 cm.
- *Tabella di sintesi* con elenco delle proposte migliorative, costituita da massimo 3 facciate formato A4 (esclusa copertina e sommario), su file PDF, redatte nel formato di cui al punto precedente.
- *Eventuali schede tecniche* correlate alle proposte migliorative, costituite da massimo 10 facciate formato A4 (esclusa copertina e sommario), su file PDF.

Ogni ulteriore documentazione prodotta, in eccesso a quanto previsto, non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice; nel caso di mancato rispetto dei limiti di pagine sopra evidenziati, la Commissione si limiterà a valutare esclusivamente le prime pagine nei limiti richiesti.

Prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà redigere l'aggiornamento delle norme tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto in merito alle voci interessate dalle migliorie.

1.b) PROPOSTE MIGLIORATIVE: IMPATTI DI CANTIERE

Punteggio da 0 a 15

La Commissione valuterà le proposte che prevedono l'adozione di interventi specifici per prevenire e/o mitigare qualsiasi tipo di inquinamento ambientale, in particolare riguardo a emissioni di polveri, inquinamento acustico, inquinamento delle risorse idriche e del suolo, anche in considerazione delle operazioni di trattamento a calce delle terre, nonché per contenere al minimo indispensabile gli spazi operativi, il taglio e l'eliminazione di vegetazione, soprattutto di pregio, ed i potenziali impatti sulle aree agricole circostanti.

Verranno valutate positivamente la completezza e l'esaustività delle informazioni fornite e l'organicità, l'efficacia e l'efficienza delle proposte. Saranno oggetto di valutazione solo le proposte che siano complementari rispetto a quanto previsto nel progetto a base di appalto e/o che non siano già previste tra gli oneri a carico dell'Appaltatore indicati nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Concorrente dovrà produrre, in allegato all'offerta tecnica, apposita documentazione illustrativa delle proposte migliorative. La documentazione dovrà essere composta da:

- *Relazione tecnica*, sintetica, chiara ed esaustiva, costituita da massimo 5 facciate formato A4 (esclusa copertina e sommario), su file PDF, redatte con carattere Arial, dimensione 11, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2 cm, destro e sinistro 2 cm.
- *Tabella di sintesi* con elenco delle proposte migliorative, costituita da massimo 3 facciate formato A4 (esclusa copertina e sommario), su file PDF, redatte nel formato di cui al punto precedente.
- *Eventuali schede illustrative*, costituite da massimo 3 facciate formato A3 (esclusa copertina e sommario), su file PDF, contenenti le elaborazioni grafiche e fotografiche che il Concorrente riterrà idonee ad integrare e meglio illustrare quanto descritto nella relazione tecnica.

Ogni ulteriore documentazione prodotta, in eccesso a quanto previsto, non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice; nel caso di mancato rispetto dei limiti di pagine sopra evidenziati, la Commissione si limiterà a valutare esclusivamente le prime pagine nei limiti richiesti.

2. ORGANIZZAZIONE TECNICA

2.a) CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

Punteggio da 0 a 15

La Commissione valuterà quanto indicato dal Concorrente in merito a proposte relative ad azioni organizzative delle attività di cantiere, di auto-controllo e verifica della qualità delle lavorazioni da eseguirsi, non già ricomprese tra gli oneri a carico dell'aggiudicatario previsti nello schema di contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto, e che consentano di prevenire possibili ostacoli o impedimenti al regolare svolgimento delle attività di cantiere.

A titolo esemplificativo, le proposte del Concorrente potranno riguardare: azioni predittive per la valutazione delle caratteristiche del materiale da trattare e dei terreni in situ; interventi specifici per il deposito, lo stoccaggio separato e la preservazione da contaminazione delle materie da trattare e idonee al reimpiego; azioni e attività di auto-controllo della qualità delle lavorazioni (1); ecc.

(1) Nel caso in cui il Concorrente faccia ricorso a prestazioni da parte di terzi, sarà necessario allegare un accordo d'impegno valido per tutta la durata dell'appalto e sottoscritto da entrambe le parti.

Il Concorrente dovrà produrre, in allegato all'offerta tecnica, apposita documentazione illustrativa delle proposte. La documentazione dovrà essere composta da:

- *Relazione tecnica*, sintetica, chiara ed esaustiva, costituita da massimo 8 facciate formato A4 (esclusa copertina e sommario), su file PDF, redatte con carattere Arial, dimensione 11, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2 cm, destro e sinistro 2 cm.
- *Tabella di sintesi* con elenco delle proposte migliorative, costituita da massimo 3 facciate formato A4 (esclusa copertina e sommario), su file PDF, redatte nel formato di cui al punto precedente.

Ogni ulteriore documentazione prodotta, in eccesso a quanto previsto, non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice; nel caso di mancato rispetto dei limiti di pagine sopra evidenziati, la Commissione si limiterà a valutare esclusivamente le prime pagine nei limiti richiesti.

2.b) STRUTTURA TECNICO-OPERATIVA

Punteggio da 0 a 9

La Commissione valuterà l'organizzazione tecnico-professionale generale del Concorrente e quella proposta appositamente per il presente appalto, descritta all'interno di un organigramma specifico per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore è obbligato a mantenere la struttura organizzativa specifica proposta per l'esecuzione dei lavori, per l'intera durata dell'appalto.

Saranno oggetto di valutazione la struttura indicata e le competenze/esperienze dei professionisti nell'ambito di lavori attinenti all'oggetto dell'appalto. In particolar modo, l'organizzazione sarà valutata nella sua capacità di seguire tutti gli aspetti del cantiere, in relazione alle complessità e alle criticità che dovessero insorgere durante il corso dei lavori, anche attraverso azioni positive che garantiscano l'interfaccia con la Stazione appaltante.

Il Concorrente dovrà presentare, in allegato all'offerta tecnica:

- *Relazione* da cui risultino le azioni proposte, l'organizzazione aziendale e l'organigramma specifico per il cantiere, con indicazione, per ciascun professionista coinvolto, di:

- nominativo;
- titolo di studi;
- rapporto di lavoro alla data di presentazione dell'offerta;
- ruolo da ricoprire;
- anni di esperienza nel ruolo da ricoprire ed esperienze attinenti con l'oggetto dell'appalto.

La relazione di cui sopra dovrà essere costituita da massimo 8 facciate formato A4 (esclusa copertina e sommario), su file PDF, redatte con carattere Arial, dimensione 11, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2 cm, destro e sinistro 2 cm.

- *Tabella di sintesi*, costituita da massimo 3 facciate formato A4 (esclusa copertina e sommario), su file PDF, redatte nel formato di cui al punto precedente.

Ogni ulteriore documentazione prodotta, in eccesso a quanto previsto, non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice; nel caso di mancato rispetto dei limiti di pagine sopra evidenziati, la Commissione si limiterà a valutare esclusivamente le prime pagine nei limiti richiesti.

2.c) ADOZIONE DI POLITICHE PER LA PARITÀ DI GENERE

Punteggio da 0 a 1

La Commissione assegnerà il coefficiente unitario per il calcolo del punteggio, se il Concorrente attesterà il possesso dei requisiti all'articolo 46-bis del "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, a mezzo di "Certificazione della parità di genere" rilasciata da uno degli organismi di certificazione accreditati presenti al link:

<https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione>

Nel caso di partecipazione di RTI o consorzi verrà attribuito il coefficiente unitario, corrispondente a un punto, se tale requisito è in possesso della Mandataria, del Consorzio e della Consorziata designata.

Per l'attribuzione del coefficiente unitario, la certificazione deve risultare in corso di validità alla data del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In mancanza dei requisiti, sarà assegnato il coefficiente zero e dunque punteggio nullo.

17.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE

1. OFFERTA ECONOMICA

Punteggio da 0 a 25

L'offerta economica è formulata con indicazione dei seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale sull'importo dei lavori soggetti a ribasso; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- c) Stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera non sono ribassabili; resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

2. OFFERTA TEMPORALE

Punteggio da 0 a 5

Il Concorrente formulerà la propria offerta tramite una specifica dichiarazione in cui vengono indicati i giorni di riduzione rispetto alla durata dei lavori prevista dal cronoprogramma di gara (pari a 730 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori).

La riduzione massima che il Concorrente potrà offrire non dovrà superare i 150 giorni naturali e consecutivi; in caso di offerta di valori superiori, verrà considerato, per il calcolo del coefficiente di valutazione, un valore pari a 150 giorni naturali e consecutivi.

La dichiarazione di riduzione dei tempi realizzativi dovrà essere supportata da:

- *Relazione tecnica*, sintetica, chiara ed esaustiva, che evidenzia le attività per le quali si intende ridurre i tempi e ne indichi le modalità di esecuzione; costituita da massimo 4 facciate formato A4 (esclusa copertina e sommario), su file PDF, redatte con carattere Arial, dimensione 11, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2 cm, destro e sinistro 2 cm.
- *Cronoprogramma dei lavori* coerente con i tempi offerti.

Prima della stipula del contratto, il Concorrente aggiudicatario dovrà aggiornare il cronoprogramma dei lavori adattandolo ai tempi offerti e dovrà procedere alla redazione degli elaborati di adeguamento/aggiornamento del PSC a base di gara; gli elaborati dovranno essere firmati da un professionista abilitato.

Per ciascuno degli elementi qualitativi identificati nella colonna “D”, la Commissione procederà con l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

• Eccellente = 1	si esclude la possibilità di soluzioni migliori;
• Ottimo = 0,8	aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative;
• Buono = 0,6	aspetti positivi evidenti, ma inferiori a soluzioni ottimali;
• Discreto = 0,4	aspetti positivi apprezzabili;
• Modesto = 0,2	appena sufficiente;
• Assente/Irrilevante = 0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante.

Quanto all'elemento tabellare identificato dalla colonna "T", il relativo coefficiente, con valore 1 o 0, è assegnato automaticamente sulla base, rispettivamente, della presenza o assenza, nell'offerta, dell'elemento specifico richiesto dal subcriterio di valutazione.

Per l'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula bilineare:

nel caso in cui $A_i > A_{soglia}$ si attribuisce: $C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$

- C_i è il coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo;
- A_i è il ribasso percentuale del Concorrente i-esimo;
- A_{soglia} è la media aritmetica percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti;
- A_{max} è il valore del ribasso più conveniente;
- $X = 0,90$.

Per l'offerta temporale è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, valutato come di seguito:

nel caso in cui il rapporto $(G_i/G_{medio}) \geq 1$ si attribuisce: $C_i = 1$

- C_i è il coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo;
- G_i è il numero giorni naturali e consecutivi di riduzione dei tempi per l'esecuzione dei lavori offerti dal Concorrente i-esimo;
- G_{medio} è la media aritmetica del numero dei giorni naturali e consecutivi di riduzione dei tempi per l'esecuzione dei lavori offerti da tutti i Concorrenti.

Provincia di Sassari – Piazza d’Italia 31 Sassari - Settore 3 - pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it
 Servizio Appalti Lavori tel. 0792069375-238
Dirigente Arch. Marco Dessole

La Stazione appaltante procederà all'individuazione del punteggio per la formulazione della graduatoria, secondo il metodo aggregativo-compensatore; il quale si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio/subcriterio, moltiplicati per il peso relativo dello stesso.

A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

- P_i è il punteggio del Concorrente i-esimo;
- C_{xi} è il coefficiente riportato dal Concorrente i-esimo per il criterio/subcriterio di valutazione X;
- P_x è il punteggio massimo conseguibile per il criterio/subcriterio di valutazione X.

Qualsiasi risultato si ottenga effettuando i calcoli per l'attribuzione del punteggio, questo verrà indicato fino alla terza cifra decimale, con arrotondamento in eccesso all'unità qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 e con arrotondamento in difetto negli altri casi.

Laddove nessun concorrente dovesse ottenere la valutazione massima conseguibile, si procederà con la riparametrazione dei punteggi nel seguente modo:

I riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio qualitativo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo, all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio, il punteggio massimo previsto (Proposte migliorative: 45 punti; Organizzazione tecnica: 25 punti) e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

II riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra la valutazione degli elementi dell'offerta tecnica e la valutazione degli elementi dell'offerta economica-temporale, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo, all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica, il punteggio massimo previsto (70 punti) e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

L'operazione di riparametrazione è eseguita adoperando la formula seguente:

$$P_{R_i} = \frac{P_{x_i}}{P_{max_x}} \cdot P_x$$

dove:

- P_{R_i} è il punteggio riparametrato attribuito al Concorrente i-esimo;
- P_{x_i} è il punteggio riportato dal Concorrente i-esimo;
- P_{max_x} è il punteggio massimo ottenuto dai concorrenti in gara;
- P_x è il punteggio massimo conseguibile, corrispondente al:
 - I) massimo previsto per il criterio di valutazione in esame (Proposte migliorative: 45 punti; Organizzazione tecnica: 25 punti), nel caso della I riparametrazione;
 - II) massimo previsto per l'offerta tecnica complessiva (70 punti), nel caso della II riparametrazione.

La formula del metodo aggregativo-compensatore per il calcolo del punteggio finale, a seguito delle riparametrazioni, si specializza in:

$$P_{f_i} = P_{TR_i} + (C_{econ_i} \cdot 25 + C_{temp_i} \cdot 5)$$

dove:

- P_{f_i} è il punteggio finale del Concorrente i-esimo;
- P_{TR_i} è il punteggio tecnico complessivo riparametrato attribuito al Concorrente i-esimo;

- C_{econ_i} è il coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica attribuito al Concorrente i-esimo, da moltiplicarsi per il punteggio massimo conseguibile di 25 punti;
- C_{temp_i} è il coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta temporale attribuito al Concorrente i-esimo, da moltiplicarsi per il punteggio massimo conseguibile di 5 punti;

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARANZIE

La prima sessione ha luogo il giorno 21/11/2023 ore 10.30.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il servizio Appalti della Provincia di Sassari accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la

commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

L'offerta sarà anormalmente bassa al verificarsi contemporaneamente di tutti i seguenti elementi specifici ovvero al verificarsi di quanto previsto al solo punto 1):

1) qualora il conseguimento contemporaneo di un punteggio particolarmente elevato nella valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica precedente alla riparametrazione e nella valutazione degli elementi quantitativi dell'offerta economica-temporale, sia tale da ingenerare dei dubbi in merito alla sostenibilità e alla realizzabilità dell'offerta;

2) qualora venga indicato un importo della manodopera inferiore ai costi della manodopera a base di gara e i giustificativi prodotti in sede di offerta, tesi a dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, non diano sufficienti garanzie di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità;

3) qualora l'importo indicato dal Concorrente relativamente agli oneri aziendali della sicurezza appaia incongruo, irrisorio o nullo in ragione della struttura tecnico-professionale generale dello stesso.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con il sistema Pago PA con le modalità indicate nella home page del sito www.provincia.sassari.it.

L'importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 7.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 18 del 17/02/2023 (PIAO 2023 - 2025 - Sottosezione Prevenzione della Corruzione):

<https://www.provincia.sassari.it/index.php/ente/trasparenza/10024/>

Codice di comportamento: <https://www.provincia.sassari.it/index.php/ente/trasparenza/15006>

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate nel citato art. 53 del D. Lgs 50/2016.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Piazza Carmine n. 22, 09124, Cagliari.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.provincia.sassari.it/download/eyJpdil6IkltbnZjU01vOVptNDJVcHNtc2NrcHc9PSIsInZhbHVlIjoiaXJsckxiZFZoei9wMThCcDE4dlRhKzdpOEdwZ0Rnd00wMFdZSmZSY0llyz0iLCJtYWMiOiI2YjI3YWQ5YmM2ZWUwZjM0ZTBiNzRjYWY4YWY0ZmU3ZDAzZjg3Y2JiOTJlZWl0YmYwMjgzYjEwZTM0NWY3ZDk5I.>

Sassari 09.11.2023

Il Dirigente
Arch. Marco Dessole